



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 – 23 NOVEMBRE 2022

Riunione del giorno 16 novembre 2022

**11.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA
TESSERATA:**

- EACO ALICE

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Andrea Varano Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

- **EACO ALICE:** per *la violazione degli artt. 8, 10 e 16 Statuto Fipav, 19 e 22 R.A.T., 1, 74 e 75 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché della normativa che regola il Beach Volley come riportata nella Guida Pratica vigente approvata con la delibera del Consiglio Federale del 17.12.2021 per aver partecipato a tornei con montepremi del circuito BPER AIBVC non organizzati né autorizzati dalla Fipav svolti a Viareggio in data 11.6.2022, a Roseto in data 25.6.2022, a Maccarese in data 2.7.2022, a Pinarella in data 16.7.2022, a Pesaro in data 6.8.2022, a Cesenatico in data 20.08.2022 ed a Pescara in data 27.8.2022, così come da atto della conclusione delle indagini del 20 settembre 2022 ritualmente notificato.*

All'udienza del 16.11.2022, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparso per la Procura Federale l'Avv. Alessandro Guarnaschelli il quale, illustrato il deferimento, ha concluso per l'accertamento della responsabilità dell'incolpata e per l'applicazione nei confronti della stessa della sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre). Nessuno è invece comparso per l'incolpata.



All'esito della discussione il Tribunale riunitosi in camera di consiglio emetteva la seguente sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale, datata 11 agosto 2022, dalla quale risultava che alcuni atleti, tra i quali l'odierna incolpata, avevano preso parte in più occasioni ed in più luoghi, ad alcuni tornei di Beach Volley del circuito BPER AIBVC, non organizzati, né autorizzati dalla Federazione. In particolare l'atleta risultava aver preso parte alle tappe riportate nel capo di incolpazione. Nessuna memoria difensiva perveniva da parte dell'incolpata.

Risultando provate le circostanze contestate ed in assenza di deduzioni difensive, la Procura formalizzava il deferimento dell'incolpata dinanzi questo Tribunale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati ed oggetto del presente procedimento risultano accertati e peraltro, come sopra detto, non contestati, né in altro modo giustificati dall'atleta.

È altresì pacifico ed incontestato che tale condotta sia contraria alle norme federali in forza delle quali al tesserato è fatto preciso obbligo di *“non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB (cfr R.A.T. art. 19 comma 2 lett. C)*

Sussiste pertanto la violazione delle norme così come contestate dalla Procura Federale nell'atto di deferimento

PQM

delibera di sanzionare l'atleta Alice EACO con la sospensione da ogni attività federale per mesi due.

Roma 23/11/2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 23 novembre 2022